

FONDAZIONE VISENTINI-CERADI

I NUOVI FRONTI DELLA CLASS ACTION

di **Cecilia Carrara**

La legge 31/2019 ha esteso la class action a tutti coloro che lamentano una violazione di diritti individuali omogenei. Non si tratta più di un'azione di classe solo per i consumatori, ma per qualsiasi classe di soggetti, consumatori o imprese. Sarà esperibile sia in caso di violazioni contrattuali, sia in caso di responsabilità extracontrattuali: non solo a tutela di interessi collettivi derivanti da medesimi contratti standard, ma anche per condotte lesive di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute o all'ambiente. A ciò si aggiunga che la nuova disciplina prevede la possibilità di una quota lite per gli avvocati e un compenso per il rappresentante di classe, soggetti più incentivati a rendersi promotori di azioni collettive.

La combinazione di questi fattori delinea un nuovo possibile scenario di rilievo per le class action: questo strumento potrà essere utilizzato per far accertare

“

Per il diritto a un ambiente sano azioni contro chi inquina e contro l'inerzia delle istituzioni

la violazione di diritti fondamentali dell'uomo da parte delle imprese, in un contesto socio-giuridico in cui queste ultime sono chiamate sempre più ad agire in maniera sostenibile e socialmente responsabile, in cui le Ong occupano spazi politici e di rappresentanza sociale, e in cui il rimedio privatistico del risarcimento del danno assume spesso una valenza sanzionatoria e/o di indennizzo sociale. Di particolare attualità appare la possibilità di utilizzare un'azione collettiva per invocare la tutela del diritto a un ambiente sano come diritto fondamentale dell'uomo, nei confronti

degli "inquinatori" e delle istituzioni pubbliche che dovrebbero proteggere e garantire tale diritto. L'altro filone di controversie, più simile alla tipologia classica di responsabilità del produttore, è quello legato alle emissioni non consentite di CO₂, che potrebbe riguardare non solo le aziende automobilistiche, ma tutte le imprese che emettono emissioni sopra le soglie. Del resto la *climate change litigation* ha preso piede in molte giurisdizioni. La stessa tendenza si sta registrando nel campo dell'arbitrato, tanto che la Camera di commercio internazionale ha costituito una task-force per studiare lo strumento arbitrale per le controversie in tema di cambiamento climatico.

Se queste azioni potranno essere intentate pure in Italia, il fenomeno della *class litigation* assumerà un peso crescente per effetto del riconoscimento di sentenze rese all'estero - anche contro soggetti italiani - all'esito di class action. Peraltro, se in Italia la nuova normativa non ha introdotto i danni punitivi, si ricorda che la Cassazione ha riconosciuto con sentenza 16601/17 la compatibilità dei *punitive damages* comminati con una sentenza straniera. Ecco che quindi da un lato le aziende dovranno tenere conto di questi possibili sviluppi in caso di contenziosi seriali nelle previsioni dei fondi rischi, dall'altro potranno adottare e valorizzare misure di responsabilità sociale e sostenibilità nel proprio bilancio sociale, anche in chiave preventiva del contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**OSSERVATORIO FONDAZIONE
BRUNO VISENTINI - CERADI**
A cura di **Valeria Panzironi**

